



Prot. N. 529/2/2020

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Il Presidente della sezione GIP-GUP

Visto l'articolo 83 comma 6 del decreto legge 18/2020 nonché l'articolo 36 del decreto legge 23/2020 con il quale è stato prorogato all'11 maggio 2020 il termine già fissato al 15 aprile dal precedente provvedimento di legge;

preso atto delle linee guida dettate dal Presidente del Tribunale con suo provvedimento del 20 aprile 2020 in ordine alla trattazione delle udienze nel periodo 16 aprile – 30 giugno 2020 in ragione di quanto previsto dal comma 6 del decreto legge 18/2020 con riguardo alle misure da adottare da parte dei capi degli uffici per contrastare l'emergenza sanitaria in atto;

considerato che per il periodo fino all'11 maggio 2020 viene confermato che devono essere trattate le cause previste dai provvedimenti governativi d'urgenza sopra citati con riferimento in particolare al comma 3 dell'articolo 83 del decreto 18/2020 tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 36 del decreto 23/2020;

rilevato che sono fatti salvi i decreti organizzativi adottati dai presidenti di sezione in ragione delle specifiche esigenze;

rilevato che, per quanto riguarda l'attività giudiziaria nel periodo 12 maggio-30 giugno 2020 il Presidente del Tribunale ha indicato quali debbano essere i procedimenti da trattare e quali quelli da rinviare secondo un criterio che tiene conto della necessità di evitare la contemporanea presenza in aula o fuori dall'aula di più persone che possano creare assembramenti e di contenere le presenze in ufficio del personale amministrativo ed ha disposto i tempi e le modalità di rinvio dei procedimenti che non potranno essere trattati entro il 30 giugno;

considerato che nelle linee guida sopra indicate è rilasciata ampia delega ai presidenti di sezione per l'integrazione delle misure organizzative in ragione delle specifiche caratteristiche dell'attività giudiziaria svolta;

ritenuto che la ripresa delle attività d'udienza dovrà avvenire gradualmente e nel rigoroso rispetto delle vigenti misure di sicurezza che, per contrastare i rischi di diffusione del contagio, impongono di evitare l'assembramento di persone e l'attuazione delle regole di distanziamento sociale;

considerato che la programmazione della ripresa delle attività di udienza dovrà, pertanto, impedire che, all'interno ed all'esterno delle aule, si determini la contestuale presenza di più persone con modalità che non consentano il rispetto delle regole suddette;



ritenuto necessario, a tal fine, che i ruoli di udienza, anche per la ridotta presenza di personale amministrativo, siano predisposti per un limitato numero di procedimenti; considerato che al fine di evitare l'attesa all'esterno dell'aula di parti non interessate, la trattazione dei procedimenti andrà programmata con la indicazione di una specifica ora di chiamata e con la previsione di un intervallo di tempo, tra la trattazione di una causa e la successiva, compatibile con la durata delle previste attività processuali; sentito il presidente aggiunto della sezione, i giudici ed il coordinatore amministrativo;

dispone

che, nel periodo 12 maggio -30 giugno 2020, saranno trattati i seguenti procedimenti:

- 1) Procedimenti con imputati detenuti, internati o comunque sottoposti a misure cautelari personali, conferendo priorità assoluta a quelli in cui i termini di cui all'articolo 304 c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020;
- 2) Procedimenti fissati per il giudizio abbreviato allo stato degli atti o condizionato a prove non dichiarative ovvero per il patteggiamento;
- 3) Procedimenti da trattare in udienza preliminare per i reati di cui agli articoli: 407 comma 2 lettera a numeri 1,2,3,4,5, 7 bis; 572, 612 bis e da 609 bis a 609 octies c.p.
- 4) Procedimenti nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o fermo di indiziato di delitto ovvero a misura cautelare personale anche revocata o la cui efficacia sia cessata
- 5) Procedimenti non ricompresi nei precedenti punti per i quali vi sia costituzione di parte civile sempre che involvano interessi della stessa, economici o morali, di particolare rilevanza.

La priorità di trattazione dei procedimenti dovrà rispettare l'ordine dell'elenco sopra indicato in funzione della necessità di trattare un numero di procedimenti per udienza che consenta il rispetto delle norme sanitarie per il contenimento dell'epidemia.

Gli incidenti probatori ex articolo 392 c.p.p. saranno trattati in ragione di quanto previsto dall'articolo 83 comma 3 lettera c) del decreto legge 18/2020 e quindi solamente nel caso in cui venga ravvisata l'indifferibilità dell'atto.

Potranno essere trattati in aula i procedimenti con un numero di imputati, in regime di arresti domiciliari (sempre che possano essere autorizzati a recarsi in udienza con mezzi propri) ovvero sottoposti a misura non detentiva, che andrà parametrato con la ampiezza dell'aula a disposizione secondo un prudente apprezzamento del giudice che tenga conto della possibilità di mantenere le distanze tra le persone. Resta salva la possibilità di trattare i suddetti procedimenti attraverso il collegamento da remoto secondo le modalità di cui al protocollo 20 marzo 2020 tra Tribunale, Procura della Repubblica, Avvocatura, Direzioni delle case di reclusione e Comandi delle forze di p.g., anche non in maniera esclusiva e quindi con la contemporanea presenza di imputati e parti presenti in aula e collegati da remoto.

Nei procedimenti con imputati in custodia cautelare in carcere, anche nel caso in cui riguardino altri imputati liberi o con diversa misura cautelare anche detentiva, questi parteciperanno all'udienza esclusivamente con collegamento da remoto ai sensi dell'articolo 83 comma 12 del D.L.18/20 e secondo il protocollo di intesa sopra richiamato.

Al fine di evitare assembramenti o comunque la contemporanea presenza di molte persone che potrebbe vanificare lo sforzo di contenimento dell'epidemia, il giudice, in sede di fissazione, indicherà l'ora di trattazione e garantirà un intervallo nell'orario di chiamata di ciascun procedimento che tenga conto della prevedibile durata delle attività programmate, così da evitare l'attesa, all'esterno dell'aula, delle parti non interessate alla trattazione in corso di svolgimento.

I restanti procedimenti pendenti sui ruoli già programmati saranno rinviati tempestivamente con provvedimento da adottare fuori udienza in tempo utile per rendere edotti i soggetti che avrebbero dovuto prendervi parte.

Al fine di assicurare la migliore organizzazione delle udienze successive al periodo di sospensione feriale e considerato che non è possibile prevedere situazione che, a partire dal mese di settembre, verrà a determinarsi in relazione all'effettivo sviluppo della emergenza epidemiologica, il rinvio dei procedimenti di cui sarà impossibile la trattazione prima della sospensione feriale va effettuato utilizzando udienze totalmente libere o impegnate da un ridotto numero di procedimenti già fissati. In particolare, dovrà garantirsi che il numero totale dei procedimenti da fissare nei futuri ruoli sia ridotto, risulti compatibile con l'effettivo svolgimento delle attività programmate e consenta l'eventuale fissazione di quelli a trattazione urgente che nel frattempo potrebbero pervenire all'ufficio.

La data di rinvio dei procedimenti che non saranno trattati nel periodo fino al 30 giugno 2020 e di quelli ancora da fissare sarà prevista avendo cura di individuare udienze totalmente libere da precedenti rinvii ed evitando di "saturare" totalmente l'udienza in modo da permettere la fissazione di procedimenti che rivestano carattere d'urgenza. In ogni caso, nella formazione dei futuri ruoli di udienza e fino alla definitiva cessazione delle misure di contrasto alla diffusione epidemiologica, dovrà attuarsi, secondo valutazioni di opportuna prudenza, una cauta programmazione del numero di procedimenti da iscriversi a ruolo.

Le udienze in camera di consiglio che non prevedono la necessaria partecipazione delle parti ovvero nelle quali solitamente non intervengono soggetti diversi dai difensori (opposizione all'archiviazione, opposizione alla proroga delle indagini, opposizione al rigetto di dissequestro da parte del P.M., incidenti di esecuzione) potranno essere trattate, prevalentemente, secondo il protocollo sottoscritto con il

Procuratore della Repubblica, con i rappresentanti della Camera Penale e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma che preveda la possibilità di trattazione del procedimento anche per via telematico-cartolare, con scambio e deposito a mezzo PEC di note scritte a cura delle parti interessate, l'attestazione dei Difensori circa la rinuncia degli assistiti a comparire, la rinuncia degli stessi ad ogni eccezione relativa a tale procedura.

Si confermano fino al 30 giugno 2020, in accordo a quanto previsto dalle linee guida del Presidente del Tribunale, i provvedimenti in atto che concernono la possibilità di deposito da parte dei difensori di istanze in materia di libertà a mezzo PEC da parte dei difensori degli indagati e degli imputati, la predisposizione di un punto unico di ricezione degli atti situato presso la cancelleria centrale GIP e la possibilità per i difensori di richiedere copie di atti solo previo appuntamento.

I colloqui dei difensori con i giudici, fintanto che non sia cessata l'emergenza epidemiologica, potranno avvenire solo previo appuntamento da prendere attraverso posta elettronica utilizzando gli indirizzi di posta già in uso per la ricezione delle istanze di revoca, sostituzione e modifica delle misure cautelari.

A tal fine questa Presidenza provvederà a rendere edotta l'Avvocatura della disposizione.

E', allo stato, sospesa l'utilizzazione delle aule di udienza numeri 3,4,5,6 e 7 in quanto sono prive di finestre e non sembrano garantire condizioni per l'areazione compatibili con le raccomandazioni di utilizzo dei luoghi chiusi dettate dalle autorità sanitarie.

Si è ritenuto indispensabile invitare il Presidente del Tribunale a richiedere un motivato parere dei tecnici incaricati della sicurezza nel settore penale (dott.ssa Giordano e ing. Venditelli) per la valutazione della compatibilità delle caratteristiche di dette aule con la trattazione delle attività di udienza che dovrebbero essere in esse svolte, sia pur con la partecipazione di un numero limitato di persone.

In attesa che sia fornito detto parere è necessario provvedere all'organizzazione dell'attività giudiziaria della sezione attraverso l'utilizzazione delle altre aule disponibili attraverso un calendario che sarà a breve predisposto previa acquisizione degli impegni in udienza previsti da ciascun giudice della sezione.

Sarà cura di questa Presidenza, nel caso in cui si verifichi l'insufficienza delle aule disponibili per far fronte alle esigenze della sezione, verificare la possibilità di utilizzare aule del dibattimento, previa interlocuzione con il Presidente del Tribunale, ovvero di predisporre, ove possibile, turni di utilizzazione della stessa aula per più giudici.

Roma 23 aprile 2020

Il Presidente
Bruno Azzolini

